



## **COMUNE DI PREDAPPIO**

### **AREA SOCIO PRODUTTIVA**

Prot. 5038  
Fascicolo 2020/08.05/3

### **ORDINANZA SINDACALE N. 31 del 21/05/2020**

**OGGETTO: MISURE URGENTI DI CONTENIMENTO DEL CONTAGIO E GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 - APERTURA IN VIA TEMPORANEA DEI MERCATI SETTIMANALI.**

## IL SINDACO

Richiamato il Decreto del Presidente della Giunta regionale dell'Emilia Romagna n. 82 del 17/05/2020 recante "Ulteriore ordinanza ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978 n.833 in tema di misure per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da Covid-19";

Visto, in particolare, l'allegato 1 "Protocollo di regolamentazione per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS CoV-2 in relazione allo svolgimento in sicurezza degli esercizi di commercio al dettaglio in sede fissa e del commercio su aree pubbliche in Emilia Romagna", lettera c) "Commercio al dettaglio su aree pubbliche";

Considerato che dovrà essere assicurato il rispetto dei punti 1,4,5,6,7 lettera c) e 8 dell'allegato 5 del DPCM 26 aprile 2020, ossia:

- Mantenimento in tutte le attività e le loro fasi del distanziamento interpersonale;
- Accessi regolamentati e scaglionati in funzione degli spazi disponibili, differenziando, ove possibile, i percorsi di entrata e di uscita;
- Ampia disponibilità e accessibilità a sistemi per la disinfezione delle mani. In particolare detti sistemi devono essere disponibili accanto ai sistemi di pagamento;
- Uso dei guanti "usa e getta" nelle attività di acquisto, particolarmente per l'acquisto di alimenti e bevande;
- Utilizzo di mascherine sia da parte degli operatori che da parte dei clienti, ove non sia possibile assicurare il distanziamento interpersonale di almeno un metro;
- Informazione per garantire il distanziamento dei clienti in attesa di entrata: posizionamento all'accesso dei mercati di cartelli almeno in lingua italiana e inglese per informare la clientela sui corretti comportamenti;

Ritenuto pertanto necessario regolamentare l'attività mercatale (sia dei mercati settimanali del mercoledì, del giovedì e del sabato che di quello contadino della prima domenica di ogni mese) individuando le misure più idonee ed efficaci per mitigare il rischio di diffusione dell'epidemia Covid-19 in considerazione delle specifiche caratteristiche logistiche e ambientali, al fine di evitare assembramenti ed assicurare il distanziamento interpersonale di almeno un metro nell'area mercatale;

Considerato che con ordinanza sindacale n. 23 del 05/05/2020 era già stata disposta la riapertura dei mercati settimanali per il settore merceologico alimentare e produttori agricoli, con spostamento temporaneo del mercato settimanale del sabato nell'area ex Foro Boario di Predappio;

Ritenuto, relativamente al mercato settimanale del sabato, a seguito di richiesta degli operatori di mercato, di valutare l'opportunità di riportare il mercato alla sua sede di Piazza Sant'Antonio di Predappio, adottando le necessarie misure per delimitare l'accesso all'area mercatale se non dagli ingressi autorizzati e modificando la disposizione dei banchi in modo da garantire il rispetto delle distanze interpersonali, come disposto nella allegata planimetria (allegato A);

Dato atto che, in considerazione del numero limitato di operatori che saranno presenti nei mercati settimanali del mercoledì e del giovedì, si è concordato che saranno gli stessi operatori a farsi carico di delimitare l'accesso alla clientela adottando le necessarie misure idonee a garantire il rispetto delle distanze interpersonali e il controllo dell'accesso all'area di vendita, con le disposizioni dei banchi come disposto nelle allegate planimetrie (allegato B mercato settimanale del mercoledì in Viale Matteotti Predappio e allegato C mercato settimanale del giovedì in Piazza Pertini Fiumana);

Ritenuto, relativamente al mercato contadino della prima domenica di ogni mese in Piazza Garibaldi Predappio, di delimitare l'accesso alla clientela adottando le necessarie misure idonee a garantire il rispetto delle distanze interpersonali e il controllo dell'accesso all'area di vendita, con le disposizioni dei banchi come disposto nella allegata planimetria (allegato D);

Richiamati:

- Il Regolamento per il commercio su aree pubbliche, approvato con deliberazione consiliare n. 31 del 18/5/2001 e s.m.i.;
- Il Regolamento del "Mercato contadino", approvato con deliberazione consiliare n. 16 del 21/02/2019;
- il D.Lgs. n. 267/2000, in particolare l'art. 50 comma 5;

### **DISPONE**

1. L'approvazione/adozione del Piano allegato alla presente ordinanza;
2. La revoca della precedente ordinanza sindacale n. 23 del 05/05/2020;
3. Agli Agenti e Ufficiali di Polizia Giudiziaria e a chi altri spetti, è affidato il compito di far osservare la presente ordinanza.

### **INFORMA E AVVERTE CHE**

In caso d'inottemperanza o ingiustificato ritardo nel dare esecuzione a quanto disposto dal presente atto saranno applicate le norme vigenti in materia.

### **DISPONE CHE**

La presente ordinanza viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune, sul sito istituzionale e trasmessa per quanto di rispettiva competenza a:

- Prefettura di Forlì-Cesena;
- Questura di Forlì-Cesena;
- Comando Stazione Carabinieri Predappio;
- Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Forlì-Cesena;
- Corpo Unico della Polizia Municipale della Romagna Forlivese;
- AUSL della Romagna;
- Alla ICA s.r.l.;
- Area LLPP del Comune di Predappio;
- Area socio produttiva del Comune di Predappio;

### **AVVERTE CHE**

contro il presente provvedimento, chiunque ne abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, eccesso di potere o violazione di legge, entro 60 gg. dalla pubblicazione della presente ordinanza, al tribunale amministrativo regionale o in via straordinaria, entro 120 gg. al Presidente della Repubblica (L. n. 1034 del 6/12/1971) dalla stessa data.

## **PIANO DI SICUREZZA DEI MERCATI SETTIMANALI**

In ottemperanza a quanto disposto con Decreto del Presidente della Regione Emilia Romagna n. 82 del 17 maggio 2020 recante “Ulteriore ordinanza ai sensi dell’articolo 32 della legge 23 dicembre 1978 n. 833 in tema di misure per la gestione dell’emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da COVID-19”, al fine di poter consentire il regolare svolgimento dei mercati settimanali del mercoledì, del giovedì e del sabato e del mercato contadino della prima domenica di ogni mese, di seguito si elencano le procedure da adottare:

### **DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE**

- le aree mercatali saranno delimitate in modo da individuare un varco di accesso separato da quello di uscita;
- relativamente al mercato settimanale del sabato, lo stesso si svolgerà in Piazza Sant’Antonio di Predappio, adottando le necessarie misure per delimitare l’accesso all’area mercatale se non dagli ingressi autorizzati e modificando la disposizione dei banchi in modo da garantire il rispetto delle distanze interpersonali, come disposto nella allegata planimetria (allegato A);
- relativamente ai mercati settimanali del mercoledì in Viale Matteotti - Predappio e del giovedì in Piazza Pertini - Fiumana, gli stessi operatori commerciali si faranno carico di delimitare l’accesso alla clientela adottando le necessarie misure idonee a garantire il rispetto delle distanze interpersonali e il controllo dell’accesso all’area di vendita, con le disposizioni dei banchi come disposto nelle allegate planimetrie (allegato B mercoledì Predappio e allegato C giovedì Fiumana);
- relativamente al mercato contadino della prima domenica di ogni mese in Piazza Garibaldi Predappio, verrà delimitato l’accesso alla clientela adottando le necessarie misure idonee a garantire il rispetto delle distanze interpersonali e il controllo dell’accesso all’area di vendita, con le disposizioni dei banchi come disposto nella allegata planimetria (allegato D);
- per il mercato settimanale del sabato e per il mercato contadino sarà predisposta sorveglianza pubblica, anche con l’ausilio di volontari, al fine di verificare il rispetto delle distanze interpersonali e del divieto di assembramento, nonché il controllo dell’accesso all’area di vendita, per gli altri mercati saranno comunque svolti controlli periodici;
- i titolari di posteggio dovranno obbligatoriamente provvedere:
  - pulizia e igienizzazione quotidiana delle attrezzature prima dell’avvio delle operazioni di mercato di vendita;
  - è obbligatorio l’uso delle mascherine, mentre l’uso dei guanti può essere sostituito da una igienizzazione frequente delle mani;
  - messa a disposizione della clientela di prodotti igienizzanti per le mani in ogni banco, in particolare accanto ai sistemi di pagamento;
  - rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro.
  - rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro dagli altri operatori anche nelle operazioni di carico e scarico;

- in caso di vendita di abbigliamento dovranno essere messi a disposizione della clientela guanti monouso da utilizzare obbligatoriamente per scegliere in autonomia, toccandola, la merce;
- in caso di vendita di beni usati: igienizzazione dei capi di abbigliamento e delle calzature prima che siano poste in vendita.
- per i clienti è previsto l'uso obbligatorio di mascherina e l'uso dei guanti usa e getta nelle attività di acquisto, particolarmente per l'acquisto di alimenti e bevande;
- le persone in attesa di entrare dovranno mantenere una distanza interpersonale di almeno un metro ed indossare la mascherina.

Qualora venissero meno le condizioni di sicurezza a causa di un notevole afflusso, alla immotivata permanenza all'interno dell'area mercatale, al mancato rispetto delle norme sul distanziamento interpersonale, l'autorità competente potrà sospendere temporaneamente il mercato fino al ripristino delle condizioni di sicurezza sopraelencate.



IL SINDACO

(Roberto Capali)

